



6855 Stabio, 12 giugno 2014

## **Ordinanza municipale**

### Concernente la riscossione della tassa sui cani

Risoluzione n. 725 del 10 giugno 2014

#### **Il Municipio di Stabio**

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 4 cpv 2, 3, 4 della Legge sui cani
- la direttiva dell'Ufficio del veterinario cantonale del 18 aprile 2014

emana la seguente ordinanza.

#### ***Art. 1 Tasse***

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 75.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Stabio.

#### ***Art. 2 Debitore della tassa***

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

### ***Art. 3 Eccezioni***

- <sup>1</sup> Sono esentati dal pagamento della tassa i proprietari di cani di età inferiore a tre mesi, di cani deceduti prima del 1. aprile o che sono entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre.
- <sup>2</sup> In caso di cambiamento di domicilio o di proprietà del cane la tassa è dovuta una sola volta. Il diritto all'esonero può essere fatto valere attraverso la presentazione della ricevuta di pagamento della tassa pagata nel precedente comune di domicilio o dal precedente proprietario.
- <sup>3</sup> In caso di decesso del cane nei primi tre mesi dell'anno (vedi cpv. 1) il proprietario che avesse già pagato la tassa può richiederne il rimborso.

### ***Art. 4 Modalità di riscossione***

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante emissione di una fattura e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

### ***Art. 5 Entrata in vigore***

L'Ordinanza entra immediatamente in vigore.

### ***Art. 6 Pubblicazione***

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 16 giugno 2014 fino al 16 luglio 2014. Entro il termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

## **PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

Claudio Cavadini

**Il Segretario**

Claudio Currenti